

# SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE RECANTE “DISCIPLINA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SUPERFICI E AREE IDONEE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI (C.D. DM AREE IDONEE).

## Relazione illustrativa

### 1. Quadro di riferimento

Lo schema di decreto si inserisce nell’ambito delle misure preposte ad accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili. L’attuazione concreta di tale transizione esige ed è subordinata alla programmazione e realizzazione degli impianti sostitutivi e delle necessarie infrastrutture.

In particolare, per le fonti rinnovabili, l’obiettivo è quello di promuoverne un ulteriore sviluppo unitamente alla tutela e al potenziamento delle produzioni esistenti. A questo scopo, la norma valorizza i principi di contenimento del consumo di suolo e dell’impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell’aria, contemperando la necessità di raggiungere gli sfidanti obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere altresì ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto “*Fit for 55*”, anche alla luce del pacchetto “*Repower UE*”. Si adotta, a tal fine, un approccio teso a semplificare gli iter autorizzativi e garantire una partecipazione positiva degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni tramite un percorso condiviso di individuazione di aree idonee.

Nel quadro normativo nazionale, la necessità di individuare criteri omogenei per la definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili è stata introdotta dall’ articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 22 aprile 2021, n. 53, “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea*” (legge di delegazione europea 2019-2020) che detta criteri di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (RED II).

Successivamente il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - di recepimento della citata direttiva - adottato previa intesa con la Conferenza Unificata per consentire a Regioni, Province, Comuni di partecipare attivamente al processo normativo – con l’articolo 20, ha individuato il percorso per l’individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo un coinvolgimento, in prima battuta, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), e del Ministero della cultura (MiC), d’intesa con le Regioni, al fine di definire criteri e principi omogenei e - tenuto conto della titolarità del processo programmatico sul territorio in capo a Regioni e Province autonome – rinviando a successive leggi regionali per l’individuazione su ciascun territorio delle superfici e delle aree idonee.

La norma ha previsto altresì, sempre con l’articolo 20, la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome (*Burden sharing*), prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico.

Infine all’articolo 21, per garantire un adeguato supporto alle Regioni, è stata prevista l’istituzione di una piattaforma digitale per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione del territorio (piattaforma aree idonee).

Si rappresenta inoltre, che con lo scopo di garantire un più attivo coinvolgimento degli enti locali preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei ministeri concertanti è stato costituito nel 2020 il gruppo di lavoro “aree idonee e non idonee” dedicato all’attuazione della suddetta disciplina al quale partecipano oltre al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Regione autonoma della Sardegna (titolare del coordinamento regionale in materia di energia) insieme ad altre regioni in rappresentanza dei diversi territori (nord-centro-sud), il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A..

## **2. Oggetto del decreto**

Il presente decreto trova quindi la sua base giuridica nell’articolo 20 (*Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili*) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001. Il citato articolo 20 prevede che l’individuazione delle aree idonee e non idonee avvenga di concerto con gli attuali Ministero della Cultura e Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d’intesa con le Regioni, per definire criteri omogenei e, tenuto conto della titolarità del processo programmatico sul territorio in capo a Regioni e Province autonome, rinvia a successive leggi regionali l’individuazione su ciascun territorio.

L’articolo 20 statuisce che l’individuazione avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con caratteristiche e disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica. Prevede inoltre che si tenga in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. Prevede altresì che in via prioritaria vadano dettati i criteri per la definizione delle aree idonee necessarie alla installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, indicando le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti già installati e le superfici tecnicamente disponibili.

La disciplina prevede altresì il *Burden Sharing* della potenza da installare al 2030 fra Regioni e Province autonome, oltre a sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico.

## **3. TITOLO I - Ripartizione della potenza fra Regioni e provincie Autonome**

Il Titolo I della norma si preoccupa di declinare gli obiettivi nazionali di potenza aggiuntiva da FER a livello delle singole Regioni e Provincie Autonome.

L’innalzamento del target di riduzione delle emissioni climalteranti al 2030 definito dal Green deal (-55% di GHG vs 1990 a livello europeo) necessita di un incremento sostenuto di tutte le opzioni di decarbonizzazione. Nel pacchetto “*Fit for 55*” le rinnovabili rivestono un ruolo molto importante per la decarbonizzazione del sistema energetico, a cui si aggiungono le ulteriori sfide del “*Repower EU*”.

In un periodo relativamente breve, l’Europa e l’Italia hanno scelto di incrementare il livello di ambizione nelle politiche di transizione energetica. La sfida aggiuntiva è legata sia all’incremento degli obiettivi, sia al minor tempo a disposizione per raggiungere il traguardo del 2030.

Per portare l'Italia in linea con gli ultimi obiettivi EU, prime stime indicano che sarà necessaria l'installazione di potenza aggiuntiva pari a circa 80 GW. La metodologia prevede che tali obiettivi energetici nazionali al 2030 vengano ripartiti in sotto-obiettivi energetici regionali, pertanto tutti gli impianti realizzati sul territorio regionale o provinciale contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo. L'approccio utilizzato per la ripartizione tra le Regioni e Province autonome degli obiettivi nazionali FER elettriche al 2030 si basa sull'assunzione che l'intero incremento di potenza FER al 2030 sia ascrivibile alle sole fonti eolica e fotovoltaica, **benché tale ipotesi non abbia alcun effetto prescrittivo e rimane nella facoltà delle Regioni e delle Province autonome la scelta del mix energetico rinnovabile per il raggiungimento dell'obiettivo, secondo un principio di "neutralità tecnologica" che rappresenta un importante elemento di flessibilità per le politiche regionali.**

Tale flessibilità consente di tenere conto di *trade-off* ambientali, associati alla scelta di una specifica tecnologia FER in luogo dell'altra (si pensi ad esempio all'impatto in termini di occupazione del suolo che è più alto per il fotovoltaico a terra e l'eolico rispetto ad altre fonti rinnovabili) e di operare scelte che vadano nella direzione più confacente al territorio di competenza.

Per la ripartizione della potenza aggiuntiva a livello regionale è stata applicata una specifica metodologia.

#### ***Metodologia utilizzata per il "burden sharing"***

La metodologia c.d. di *burden sharing* ha lo scopo di definire un criterio omogeneo per ripartire l'obiettivo nazionale di potenza da FER elettriche sulle Regioni e Province autonome, benché il processo programmatico sia in ogni caso affidato alle Regioni e Province autonome, ciascuna sul proprio territorio di competenza. La tabella riportata all'articolo 2 del decreto traccia pertanto una traiettoria incrementale di ciò che ci si aspetta sarà installato in ogni singola Regione e Provincia autonoma a fronte dell'adozione delle Leggi Regionali – o per le Province autonome il provvedimento previsto ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

L'obiettivo delle Regioni è pertanto quello di agevolare la realizzazione di tali quantità di potenza ciascuna sul proprio territorio di competenza, anche attraverso il processo di individuazione delle aree idonee il cui risvolto è un'accelerazione delle tempistiche dei procedimenti di autorizzazione a tutti i livelli, non solo regionale.

La metodologia di ripartizione regionale adottata si basa sui seguenti presupposti:

- l'obiettivo FER, di potenza aggiuntiva da rinnovabili elettriche, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome è pari a 80 GW;
- viene ripartita tra le Regioni e le Province autonome la potenza da rinnovabili elettriche aggiuntiva, rispetto alla potenza installata al 2021 ed il dato provvisorio della potenza installata al 2022, necessaria al raggiungimento dell'obiettivo nazionale;
- ai soli fini della ripartizione di tale obiettivo, e quindi dell'individuazione del contributo in termini di potenza rinnovabile che ciascuna Regione o Provincia autonoma dovrà fornire, si è ipotizzato che l'intero incremento di potenza sia ascrivibile ad impianti FER eolici e fotovoltaici. Più precisamente si è ipotizzato che la potenza aggiuntiva da ripartire sia composta da 11 GW di impianti eolici *on-shore* e 69 GW di impianti Fotovoltaici; in ogni caso, la scelta del mix energetico è già lasciata alle Regioni e Province autonome, in quanto elemento di flessibilità;
- la potenza corrispondente ad impianti *off-shore* non è ricompresa nella potenza obiettivo ed è considerata come elemento di flessibilità.

In particolare, la scelta di calcolare la ripartizione ipotizzando che l'intero incremento di nuova potenza sia ascrivibile ad impianti eolici onshore e fotovoltaici, si fonda sulle seguenti considerazioni:

- l'incremento della potenza da FER negli scenari al 2030 è comunque principalmente attribuibile a impianti fotovoltaici ed eolici;
- a parità di potenza installata, la realizzazione di impianti di altre fonti costituirà elemento di flessibilità per le Regioni e Province Autonome per ridurre l'impatto di occupazione del territorio (eolico *on-shore* e fotovoltaico sono le fonti con maggior utilizzo di territorio).

Tanto premesso, la ripartizione è stata attuata, in linea con i criteri individuati dal Regolamento Governance (UE) 2018/1999 per ripartire l'obiettivo europeo sulle FER fra Stati Membri, utilizzando i seguenti tre criteri, opportunamente pesati:

- potenziale teorico di sviluppo (80%);
- domanda elettrica (10%);
- situazione economica (PIL, 10%).

Si osservi che per la ripartizione dell'obiettivo di potenza eolica *on-shore* al 2030 è stato applicato il solo criterio sul potenziale teorico di sviluppo, in quanto la fonte eolica per sua natura presenta una distribuzione altamente disomogenea sul territorio nazionale e l'applicazione degli altri due criteri avrebbe portato a situazioni paradossali in cui una regione avrebbe potuto avere un obiettivo su eolico, pur in assenza di risorsa sfruttabile a tali fini sul territorio.

#### **4. TITOLO II – criteri per l'individuazione delle Aree Idonee**

Come noto, in base al quadro normativo nazionale, ai fini dell'attuazione degli obiettivi di decarbonizzazione attraverso l'incremento della potenza da fonte rinnovabile, le Regioni e le Province autonome possono avvalersi di procedure autorizzative accelerate, quali quelle applicabili nelle aree c.d. idonee. In base all'art. 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021, infatti, si definiscono aree idonee quelle aree e superfici per le quali le tempistiche autorizzative per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono ridotte di un terzo, e per le quali, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione, ivi inclusi quelli di VIA, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio ma non vincolante.

Sempre in base alle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, il presente provvedimento è finalizzato a definire principi e criteri generali che le Regioni e le Province autonome dovranno utilizzare nell'ambito delle normative regionali per individuare le predette aree idonee nel proprio territorio.

In particolare, l'approccio utilizzato per la definizione dei richiamati principi e criteri omogenei è improntato a garantire l'individuazione del massimo potenziale di aree disponibili, al fine di scongiurare fenomeni di scarsità sul territorio che possano comportare ingiustificati aumenti dei costi di installazione; ciò nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili.

Conformemente a tale approccio, il decreto quindi assume come aree idonee quelle già considerate tali dal vigente comma 8 dell'art. 20 del D.lgs n. 199/2021, e introduce specifiche previsioni aggiuntive per assicurare la necessaria flessibilità alle Regioni e Province autonome.

In tal senso è stato dato particolare riguardo al corretto utilizzo del suolo agricolo; sono state considerate espressamente non idonee, in relazione alla tecnologia fotovoltaica, le aree agricole classificate come DOP, IGP STG, DOC, DOCG, produzioni biologiche, produzioni tradizionali (che rimangono comunque idonee in caso di impianti agrivoltaici avanzati così come definiti dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1), e prevedendo altresì, sempre per gli impianti fotovoltaici, anche la predisposizione di un contatore che individua tra l'altro percentuali massime di sfruttamento, oltre le quali le Regioni e Province autonome possono attribuire lo status di non idoneità alle restanti aree agricole diversamente elegibili quali idonee. Le percentuali di sfruttamento sono state individuate applicando un coefficiente di occupazione medio degli impianti fotovoltaici standard a terra.

In relazione alle esigenze di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, per l'installazione di impianti eolici, si è altresì prevista una possibilità di ampliamento dell'estensione delle aree buffer individuate dalla norma nazionale per le aree di particolare pregio, quali a titolo esemplificativo i siti rientranti nel patrimonio UNESCO, i siti rientranti nella lista FAO GIHAS e quelli iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici di cui al decreto MASAF n. 17070 del 19 novembre 2011, sia pure nel rispetto di un limite massimo di riduzione delle superfici in termini percentuali rispetto all'area individuabile in assenza dell'applicazione di tale elemento di flessibilità. Si segnala pertanto che tale deroga è una scelta opzionale delle Regioni e Province autonome nel caso in cui si verificasse l'esigenza di tutelare aree di particolare pregio.

Il decreto prevede altresì espressamente la necessità di adeguamento ai nuovi principi e criteri di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale regionale, nonché delle aree non idonee individuate ai sensi delle Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010.

## **5. Dettaglio dei contenuti**

### **Articolo 1**

Al comma 1, individua le finalità e l'ambito di applicazione del decreto. In attuazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, il presente decreto individua la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili elettriche e stabilisce inoltre principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti funzionali al raggiungimento dei citati obiettivi.

### **Articolo 2**

L'articolo 2 riporta gli obiettivi minimi, intermedi e finali, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, indicando la modalità per il calcolo del raggiungimento dei citati obiettivi annuali ed elencando gli elementi di cui si tiene conto per il calcolo medesimo (commi 1 e 2).

Specifica come viene definita la ripartizione delle potenze nei casi di impianti ubicati sul territorio di più Regioni o Province autonome (comma 3).

Specifica inoltre come avviene la ripartizione nei casi di impianti di fonti rinnovabili off-shore la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in Regioni diverse rispetto a quella o quelle la cui costa risulta più prossima alle opere off-shore previste (comma 4).

### **Articolo 3**

L'articolo 3 delinea le modalità cui ricorrono le Regioni e le Province autonome al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali di cui all'art. 2.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le Regioni, con legge regionale, e le Province autonome, con provvedimento previsto ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, individuano le superfici e aree idonee all'installazione di impianti FER; inoltre, adottano o integrano strumenti di governo del territorio e di pianificazione energetica per garantire coerenza delle disposizioni adottate al fine di valorizzare la minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale, con l'esigenza di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello comunitario e nazionale. A tal fine, ove necessario, provvedono anche ad aggiornare la lista delle aree non idonee identificate sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3 delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con D.M. 10 settembre 2010 (comma 1).

L'articolo specifica inoltre che, ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, le Regioni e le Province autonome possono concludere fra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili (comma 2), senza tuttavia pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione o Provincia autonoma che effettua il trasferimento (comma 3).

Il raggiungimento dell'obiettivo di ciascuna Regione o Provincia autonoma e la disponibilità effettiva di potenza da trasferire o da compensare, sono misurati applicando le regole generali di cui all'Allegato I al decreto legislativo n. 199 del 2021 (comma 4), pertanto, in caso di trasferimento statistico la quantità trasferita:

- i. a una Regione o Provincia autonoma, è dedotta dalla potenza presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della Regione o Provincia autonoma che trasferisce;
- ii. da una Regione o Provincia autonoma, è aggiunta la potenza rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della Regione o Provincia autonoma a cui le quantità sono trasferite.

### **Articolo 4**

È relativo al monitoraggio e alla verifica di raggiungimento degli obiettivi. Detta le modalità con cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto di GSE e RSE, al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti in carico alle Regioni e Province autonome. Tale monitoraggio prevede che, decorsi novanta giorni dal termine dei centottanta giorni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a):

- si verifichi l'adozione delle leggi previste (il comma 4 specifica le modalità di trasmissione al MASE della normativa adottata, completa di relazione tecnica).
- entro il 31 marzo di ciascun anno, fino al 2030, si provveda alla verifica della potenza da fonti rinnovabili installata per ciascuna Regione e Provincia autonoma (il comma 5 specifica le modalità di trasmissione al MASE di copia degli accordi conclusi e dei valori della potenza effettivamente trasferita nell'anno precedente in attuazione delle citate intese e accordi). Tali verifiche annuali rientrano esclusivamente tra le attività di monitoraggio e non sono collegate ad alcun vincolo

Il comma 2 prevede che l'esito delle citate verifiche sia comunicato alle Regioni e Province autonome, nonché a MASAF, MIC, PCM e dell'Osservatorio di cui all'articolo 5 del decreto, con proposta di discussione in Conferenza Stato-Regioni.

Il comma 3 prevede che nei casi di mancata adozione della specifica normativa da parte di Regioni e Province Autonome, si applica l'articolo 6.

Il comma 6 prevede che gli esiti delle attività di monitoraggio siano trasferiti sulla piattaforma di cui all'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo n. 199 del 2021.

### **Articolo 5**

È relativo all'Osservatorio sugli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 5, comma 5, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012.

Il comma 1 prevede che l'Osservatorio continui a operare con i compiti di analisi e proposta richiamati nel citato DM 15 marzo 2012, al fine di assicurare modalità coordinate e condivise di realizzazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi di cui all'articolo 2.

L'Osservatorio mantiene il ruolo di organismo permanente di consultazione e confronto tecnico sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi regionali, nonché di supporto e di scambio di buone pratiche in particolare finalizzate all'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee. Annualmente, l'Osservatorio analizza i rapporti di monitoraggio di cui all'articolo 4 sul grado di raggiungimento degli obiettivi e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle circostanze impeditive (comma 2).

Il comma 3 prevede che l'Osservatorio si avvalga degli strumenti statistici sviluppati dal GSE in attuazione dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

### **Articolo 6**

Definisce le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi.

Al comma 1 si stabilisce che, qualora decorra infruttuosamente il termine per l'adozione della normativa locale, il MASE propone al Presidente del Consiglio dei Ministri schemi di atti normativi di natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei Ministri e aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 41, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi da parte di una o più Regioni o Province autonome, è stabilito che il MASE inviti la Regione o Provincia autonoma a presentare entro trenta giorni osservazioni in merito (comma 2).

Qualora il MASE accerti, entro i due mesi successivi, in base alle analisi e verifiche condotte dall'Osservatorio, che il mancato conseguimento degli obiettivi sia imputabile a inerzia o inefficacia delle Amministrazioni, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri affinché si provveda ad assegnare un nuovo termine non inferiore a sei mesi, trascorso il quale si adotteranno iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione (comma 3).

Pertanto i poteri sostitutivi si applicano esclusivamente nei casi in cui il mancato conseguimento degli obiettivi fosse imputabile all'inerzia delle Amministrazioni preposte ovvero all'inefficacia delle misure adottate

### **Articolo 7**

Delinea la classificazione delle aree ai fini della costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse. Proceede alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee, nonché delle aree soggette alla disciplina ordinaria, ossia le aree e le superfici che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie e nelle quali si applicano pertanto i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011.

Il comma 2 prevede che, ai fini dell'individuazione delle aree idonee, le Regioni e Province autonome possano avvalersi della piattaforma digitale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Tale piattaforma è implementata con le informazioni fornite da Regioni e Province autonome, MASE, MASAF e MiC.

Sempre il comma 2 stabilisce inoltre che le Regioni e Province autonome forniscono altresì i dati per la pubblicazione e l'aggiornamento del contatore della superficie del proprio territorio classificata come agricola su cui sono realizzati impianti fotovoltaici di cui all'Allegato 1 al presente decreto.

Infine il comma 3 prevede che il MASAF, al fine di consentire l'interoperabilità della piattaforma di cui al comma 2, con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), dovrà rendere disponibili tutte le informazioni e gli strumenti necessari.

### **Articolo 8**

Definisce i criteri per l'individuazione delle superfici e aree idonee, fornendo a Regioni e Province autonome principi e criteri omogenei cui attenersi, specificando che tali criteri, individuati anche per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, secondo le modalità di cui all'articolo 3, devono essere finalizzati ad individuare le caratteristiche generali e i requisiti oggettivi che le superfici e le aree idonee insistenti sul territorio regionale devono possedere per rientrare in tale definizione, e che devono rendere chiara ed evidente la possibile classificazione, ovvero le condizioni per la sua attribuzione.

Si prevede altresì, che i requisiti per la classificazione di una superficie o area come idonea possono essere differenziati sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto e che devono essere rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale, sul paesaggio e sul potenziale produttivo agroalimentare, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.

Il comma 1 individua inoltre un set di aree e superfici considerate immediatamente idonee, criteri di utilizzazione delle aree agricole nel caso di installazione di impianti fotovoltaici oltre specifiche indicazioni per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti eolici.

### **Articolo 9**

Delinea la disciplina conseguente all'individuazione delle aree idonee, sottolineando come la normativa locale adottata ai sensi del presente decreto e gli eventuali conseguenti atti di



programmazione territoriale siano coordinati e prevalgano su ogni altro regolamento, programma, piano o normativa precedentemente approvato a livello regionale, provinciale o comunale, ivi inclusi quelli in materia ambientale e paesaggistica (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che la Regione che abbia attribuito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 agli enti locali, è tenuta a vigilare affinché i medesimi ottemperino alla regolare applicazione di quanto previsto dal presente decreto e a utilizzare poteri sostitutivi in caso di inerzia accertata.

### **Articolo 10**

Oltre all'individuazione della data di entrata in vigore del decreto, prevede che siano fatti salvi i procedimenti avviati in data antecedente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati da Regioni e Province autonome in attuazione dell'art. 7, comma 1, che hanno ad oggetto impianti ubicati in aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, del decreto legislativo, n 199 del 2021. Tali procedimenti verranno conclusi sulla base della disciplina di cui all'art. 22 del medesimo decreto legislativo.

Il comma 2 prevede che, entro tre mesi dalla entrata in vigore dei provvedimenti adottati da Regioni e Province autonome in attuazione dell'art. 7, comma 1, il proponente possa chiedere che il proprio procedimento sia concluso sulla base della nuova classificazione delle aree interessate, facendo salvi gli atti prodotti nel frattempo.

### **Allegato 1**

L'allegato 1 riporta la tabella con gli obiettivi minimi e massimi di sviluppo del fotovoltaico in area agricola, con la specifica per ogni Regione o Provincia autonoma della percentuale minima e massima di sfruttamento della Superficie Agricola Utilizzata (SAU).